PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 1

Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria e' aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica. Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le societa' che controllano da almeno un anno altre societa' in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime. La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione. Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria. La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone

particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Versione in vigore dal 1 aprile 1982, non più in vigore dal 22 dicembre 1983 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-1-imprese-soggette-all-amministrazione-straordinaria-e-norme-applicabili/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it